

L'ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 47 del 18 novembre 2021, ha approvato il decreto legislativo attuativo dell'art. 2 della L. 46/2021 **istitutivo dell'assegno unico e universale**, che potrà essere richiesto a partire dal 1° gennaio 2022.

Dal 1° gennaio 2022, dunque, i nuclei familiari in possesso dei requisiti di legge (che esamineremo di seguito) potranno presentare domanda all'INPS per l'assegno unico e universale.

L'erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatta salva l'ipotesi di erogazione a nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza. **Pertanto, il datore di lavoro diventerà soggetto sostanzialmente neutro nell'erogazione della prestazione in quanto sarà l'Istituto a pagare direttamente l'assegno.**

La domanda per il riconoscimento dell'assegno è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo. L'assegno verrà erogato mensilmente dal 1° marzo 2022 per ciascun figlio a carico secondo gli importi e le maggiorazioni previste dal decreto legislativo in via di approvazione definitiva.

L'assegno unico consiste in un beneficio economico mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Pertanto, i richiedenti dovranno predisporre l'apposita dichiarazione.

Decorrenza

L'assegno è riconosciuto ai nuclei familiari per ogni figlio minorenni a carico e decorre dal settimo mese di gravidanza. È inoltre riconosciuto a ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni:

- il figlio maggiorenne a carico frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro;
- o sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego o svolga il servizio civile universale.

Importo

Per circa la metà delle famiglie italiane (fino a 15.000 euro) è pari a **175 euro mensili per il primo e secondo figlio e 260 dal terzo in poi**.

Sono previste maggiorazioni per ciascun figlio minorenni con disabilità, per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età, per le madri di età inferiore a 21 anni, per i nuclei familiari con quattro o più figli.

L'assegno è riconosciuto senza limiti di età per ciascun figlio con disabilità.

Requisiti

Per accedere alla misura occorre:

- essere **cittadino italiano o di uno Stato membro UE**, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o **essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue** per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca, di durata almeno annuale;
- essere **soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia**;
- essere **residente e domiciliato**, insieme con i figli a carico, **in Italia per la durata del beneficio**;
- essere stato o essere **residente in Italia per almeno due anni**, anche non continuativi, o essere **titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata almeno biennale**.

In attesa del testo definitivo lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

STUDIO ANSELM